



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



Towards more Effective  
enFORcemenT of claimS in  
civil and commercial  
matters within the EU  
EFFORTS

Progetto JUST-JCOO-AG-  
2019-881802

<https://efforts.unimi.it>

Con il sostegno finanziario  
del programma “Giustizia”  
della Commissione  
europea

In collaborazione con:



Max Planck Institute  
**LUXEMBOURG**  
for Procedural Law



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



VRIJE  
UNIVERSITEIT  
BRUSSEL

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico - Politici  
Via Conservatorio, n°7- CAP 20122 Milano, Italy  
Tel +39-02-50321058– Fax +39-02-50321050  
Sito web: <http://www.dilhps.unimi.it>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



## **Guida pratica EFFORTS per l'applicazione in Italia del regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (Reg. (UE) n. 655/2014)**

*Autori:* Prof. Dr. Francesca Villata, Prof. Dr. Lidia Sandrini, Dr. Martino Zulberti, Dr. Michele Casi

*(\*) Il presente documento è stato fatto circolare tra: Prof. Dr. Ilaria Viarengo (Università degli Studi di Milano, Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, giuridici e storico politici) e Prof. Dr. Laura Baccaglini (Università di Trento), Giudice Roberta Bardelle (Ministero della Giustizia), Prof. Bruno Barel (Università di Padova), Prof. Dr. Stefania Bariatti (Università degli Studi di Milano), Avv. Cinzia Calabrese (AIAF; Ordine degli Avvocati di Milano), Prof. Dr. Elena D'Alessandro (Università degli Studi di Torino), Notaio Prof. Domenico Damascelli (Università del Salento), Dr. Marco Farina, Giudice Giuseppe Fiengo (Tribunale di Napoli), Giudice Umberto Giacomelli (Tribunale di Belluno), Dr. Valeria Giugliano, Avv. Giovanni Lombardi (Illimity Bank), Prof. Dr. Elena Merlin (Università degli Studi di Milano), Dr. Gabriele Molinaro, Notaio Paolo Pasqualis, Avv. Carlo Portatadino (IBA Litigation Committee).*



## Sommario

<b>I. IN USCITA</b>	<b>4</b>
A. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI	4
1. <i>Provvedimenti cautelari conservativi alternativi previsti dalla legislazione nazionale</i>	4
B. PROCEDURA PER OTTENERE UN'ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI E PER OTTENERE INFORMAZIONI SUL CONTO CORRENTE	6
1. <i>Nozione di titolo esecutivo e procedura per ottenerne una copia che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità</i>	6
2. <i>Giurisdizione sulla domanda di OESC ante causam o pendente il giudizio di merito</i>	7
3. <i>Competenza interna</i>	8
4. <i>Domanda di ordinanza di sequestro conservativo</i>	9
5. <i>Procedura per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo</i>	10
6. <i>Avvio del giudizio di merito</i>	12
7. <i>Ricorso contro il rigetto della domanda</i>	13
8. <i>Richiesta di ottenimento di informazioni sul conto</i>	14
C. MEZZI DI COMUNICAZIONE: NOTIFICAZIONE E TRASMISSIONE DI DOCUMENTI	15
1. <i>Notificazione al debitore</i>	15
2. <i>Trasmissione di documenti</i>	16
D. RIMEDI	17
1. <i>Revoca o cessazione dell'ordinanza di sequestro conservativo per mancanza di avvio del procedimento</i>	17
2. <i>Revoca o modifica dell'ordinanza di sequestro conservativo</i>	17
3. <i>Revisione della decisione sulla cauzione</i>	20
4. <i>Diritto di fornire garanzie in sostituzione del sequestro conservativo</i>	20
5. <i>Diritti di terzi</i>	21
<b>II. IN ENTRATA</b>	<b>23</b>
A. ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	23
1. <i>Procedura per l'esecuzione e l'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo</i>	23
2. <i>Limitazioni al sequestro conservativo</i>	24
3. <i>Gerarchia dell'ordinanza di sequestro conservativo</i>	27
4. <i>Costi sostenuti dalle banche</i>	27
B. MEZZI DI COMUNICAZIONE: NOTIFICAZIONE E TRASMISSIONE DI DOCUMENTI	28
1. <i>Notificazione al debitore</i>	28
2. <i>Trasmissione di documenti</i>	28
C. RIMEDI	29
1. <i>Revoca o cessazione degli effetti dell'ordinanza di sequestro conservativo per mancanza di avvio del procedimento</i>	29
2. <i>Sequestro di somme eccedenti l'importo specificato nell'ordinanza di sequestro conservativo</i>	29
3. <i>Limitazione o cessazione dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo</i>	30
4. <i>Adeguamento dell'esenzione degli importi</i>	31
5. <i>Diritto di fornire garanzia in sostituzione del sequestro conservativo</i>	31
6. <i>Diritti di terzi</i>	32



**Disclaimer.** Questa guida pratica è il risultato di un progetto di ricerca scientifica elaborato a scopo educativo e informativo generale. Non è stata applicata nella pratica e non intende fornire una consulenza legale specifica né sostituire la consulenza legale di un avvocato. I punti di vista, le informazioni o le opinioni qui espresse sono quelle degli autori e non riflettono l'opinione o la posizione ufficiale della Commissione europea. Gli autori e la Commissione europea non garantiscono l'accuratezza, la pertinenza, la tempestività, la completezza o i risultati derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento. Qualsiasi azione intrapresa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento è strettamente a rischio dell'utente. Sia la Commissione che gli autori di questo documento declinano ogni responsabilità per l'uso dei contenuti nella pratica legale.

Questa guida pratica è stata aggiornata al **15 settembre 2022**.

### **Elenco delle abbreviazioni**

"It c.p.c." - Codice di procedura civile italiano

"It c.c." - Codice civile italiano

"d.P.R." - Decreto Regolatore del Presidente della Repubblica Italiana

"d.l." - Decreto Legge Urgente o Straordinario (adottato dal Governo)

"d.lgs." - D.lgs. (adottato dal Governo)

Le leggi e gli altri atti legislativi o regolamentari, come i d.P.R., sono citati "[atto] n. [numero]/[anno di emissione]".



## I. In uscita

Quando l'Italia è lo Stato membro di origine

### A. Oggetto, ambito di applicazione e caratteristiche principali

#### 1. **Provvedimenti cautelari conservativi alternativi previsti dalla legislazione nazionale**

L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) è a disposizione del creditore come alternativa alle misure di sequestro conservativo previste dal diritto nazionale, ma non le sostituisce (art. 1, par. 2, Reg. OESC).

Dato che:

- L'OESC consente a un giudice di uno Stato dell'UE di vincolare le somme presenti sul conto bancario di un debitore in un altro Paese dell'UE;
- Si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, ad esclusione delle seguenti materie (art. 2 Reg. OESC):
  - o fiscale, doganale o amministrativa, la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell'esercizio di pubblici poteri;
  - o i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
  - o i crediti verso un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini.
- La procedura può essere utilizzata solo nei casi transfrontalieri, per cui l'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo o lo Stato di domicilio del creditore devono trovarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il conto corrente del debitore (Atlante giudiziario europeo, art. 2 Reg. OESC);
- Il sequestro somme detenute nel conto del debitore dovrebbe prevenire il rischio che, in assenza di tale misura, la successiva esecuzione di un credito nei confronti del debitore sia ostacolata o resa sostanzialmente più difficile (considerando 7);
- L'OESC è a disposizione del creditore: (i) prima di avviare un giudizio di merito contro il debitore; (ii) in qualsiasi fase di tale procedimento; o (iii) dopo aver ottenuto in uno Stato membro un titolo esecutivo.
- Poiché la procedura dell'OESC è *ex parte*, i debitori non saranno informati delle domande dei creditori, né saranno avvisati prima dell'emissione dell'OESC o della sua attuazione.

La misura alternativa all'OESC per vincolare le somme presenti sul conto corrente del debitore è il sequestro conservativo. Si tratta di una misura cautelare con cui il giudice



autorizza il sequestro delle somme del debitore, su richiesta del creditore, se vi è fondato timore che venga meno la garanzia del credito costituita dal patrimonio del debitore.

Nella fase di autorizzazione, è irrilevante individuare i beni che si intende sottoporre a sequestro, poiché il sequestro è autorizzato in generale sui beni del debitore. Una volta che il giudice ha autorizzato il sequestro conservativo, il creditore deve attuare il provvedimento entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza.

La finalità dell'istituto è quella di garantire la fruttuosa esecuzione di un titolo esecutivo avente ad oggetto il diritto cautelato. Una volta che il creditore ottiene il titolo esecutivo, il sequestro, se è stato attuato, si converte automaticamente in pignoramento.

Il giudice può concedere con decreto il provvedimento cautelare prima che il debitore sia informato della domanda (si veda l'art. 669-*sexies* c.p.c.), ma tale potere è utilizzato raramente e la misura è solitamente concessa solo a seguito del contraddittorio con il debitore. Se la domanda viene accolta *ex parte*, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti (ivi compreso il debitore) entro 15 giorni per confermare, modificare o revocare il decreto.

Una volta che il giudice ha autorizzato il sequestro, nel caso in cui il creditore decida di attuarlo su un conto bancario del debitore, il procedimento è lo stesso applicabile all'esecuzione di un qualunque titolo esecutivo per il pagamento di una somma di denaro. Il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario di sottoporre a sequestro tutti i crediti (non solo quelli derivanti dal rapporto di conto corrente) che la banca ha nei confronti del debitore e successivamente a tale momento qualsiasi pagamento della banca al debitore è inefficace nei confronti del creditore. Non è necessario per attuare il sequestro conservativo conoscere i dettagli del conto corrente.

La banca nei dieci giorni successivi deve dichiarare via PEC "di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna" (art. 547 c.p.c.) nei confronti del debitore (non essendo l'esecuzione limitata ai conti bancari).

Nel caso in cui la dichiarazione della banca sia contestata dal creditore, quest'ultimo può avviare un procedimento contro la banca chiedendo l'accertamento dell'obbligo del terzo, che si svolgerà con la partecipazione necessaria del debitore.



## **B. Procedura per ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari e per ottenere informazioni sul conto corrente**

### ***Ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo***

L'OESC è a disposizione del creditore:

- i. prima di avviare un giudizio di merito nei confronti del debitore (art. 5, lett. a), Reg. OESC);
- ii. in qualsiasi fase del giudizio (art. 5(a) Reg. OESC); oppure
- iii. dopo aver ottenuto in uno Stato membro una sentenza, una conciliazione giudiziale o un atto pubblico che impongano al debitore di pagare il credito (art. 5, lett. b), Reg. OESC).

### **1. Nozione di titolo esecutivo e procedura per ottenerne una copia che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità.**

Le condizioni per l'emissione dell'OESC variano a seconda del momento in cui viene presentata la domanda, rendendo più facile per il creditore ottenerne una qualora abbia già ottenuto una sentenza, una conciliazione giudiziale o un atto pubblico che imponga al debitore di pagare il credito del creditore (art. 5, lett. b), Reg. OESC), ovvero, come chiarito dalla Corte di giustizia nella causa C-555/18, *K.H.K. contro B.A.C., E.E.K*<sup>(1)</sup>, un "titolo esecutivo".

In questi casi (il creditore ha già ottenuto un titolo esecutivo), la domanda deve essere accompagnata da tutti i documenti giustificativi pertinenti e, se il creditore ha già ottenuto una sentenza, una conciliazione giudiziale o un atto pubblico, anche da una copia della sentenza, della conciliazione giudiziale o dell'atto pubblico che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità (art. 8, par. 3, Reg. OESC).

---

<sup>1</sup> Rilevante è il seguente passaggio della decisione: "Come osservato dall'avvocato generale ai punti 68 e 69 delle sue conclusioni, un'interpretazione dell'articolo 4, paragrafi da 8 a 10, del regolamento n. 655/2014 nel senso che un atto ottenuto da un creditore *che non è esecutivo* nello Stato membro d'origine costituisca una "decisione", una "conciliazione giudiziale" o un "atto pubblico" ai sensi di tale disposizione sarebbe idonea a compromettere l'equilibrio di cui al paragrafo precedente. (...) Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione affermando che l'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che un'ingiunzione di pagamento, come quella oggetto del procedimento principale, che non è esecutiva, non costituisce un "atto pubblico" ai sensi di tale disposizione. ", §§ 41-45.



Come premessa generale, nel diritto processuale italiano i titoli esecutivi si dividono in due categorie: giudiziali e non giudiziali.

Le sentenze o gli altri provvedimenti giudiziari ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, così come le conciliazioni giudiziali (cfr. artt. 185 e 420 c.p.c.) sono titoli esecutivi. Una sentenza è esecutiva quando è di condanna (le sentenze dichiarative, che contengono l'accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti, o le sentenze costitutive, che modificano la realtà giuridica sostanziale, non sono dotate di efficacia esecutiva).

Tra i titoli esecutivi non giudiziali, alcuni atti pubblici (in particolare, gli atti notarili) (cfr. art. 474, n. 3, c.p.c.) possono essere rilevanti ai fini dell'art. 5, lett. b) Reg. OESC.

Non esiste una procedura specifica per ottenere copia di una sentenza, di una conciliazione giudiziale o di un atto pubblico. La richiesta di una copia autentica può essere fatta, anche oralmente, al depositario dell'atto, come il cancelliere per le sentenze e per le conciliazioni giudiziali o il notaio per gli atti pubblici. Per le sentenze o le conciliazioni giudiziali disponibili attraverso il processo civile telematico, la copia scaricata può essere autenticata anche dall'avvocato di una delle parti.

## **2. Giurisdizione sulla domanda di OESC *ante causam* o pendente il giudizio di merito**

Se il creditore non ha ancora ottenuto una sentenza, una conciliazione giudiziale o un atto pubblico, la competenza a emettere un'ordinanza di sequestro conservativo spetta alle autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a decidere sul merito della questione secondo le norme di competenza applicabili (art. 6, par. 1, Reg. OESC). Spesso tali norme sono quelle stabilite nei regolamenti dell'UE, quindi quelle nazionali si applicano in via residuale.

Quando la giurisdizione non è regolata da regolamenti dell'Unione europea, nel diritto italiano la regola generale per la giurisdizione internazionale è dettata dall'art. 3 l. n. 218/1995 sul diritto internazionale privato, che prevede che i giudici italiani abbiano giurisdizione quando il convenuto ha la residenza, la dimora o il domicilio in Italia o anche se il convenuto ha in Italia un rappresentante autorizzato ad agire in suo nome ai sensi dell'art. 77 c.c.



Il secondo paragrafo dell'art. 3 l. 218/1995 richiama la Convenzione di Bruxelles del 1968 al fine di stabilire ulteriori criteri di giurisdizione del giudice italiano. Si consideri che tale riferimento potrebbe essere interpretato come un riferimento anche agli atti legislativi successivi (ossia, il Regolamento Bruxelles I, prima, e il Regolamento BI *bis*, attualmente); tuttavia, gli utenti dovrebbero tener presente che tale interpretazione potrebbe essere contestata.

Altri criteri di giurisdizione internazionale che possono essere menzionati in via esemplificativa sono:

- l'art. 5 l. n. 218/1995, che stabilisce che, nonostante la residenza, la dimora o il domicilio del convenuto siano in Italia, il giudice italiano non è competente per le domande *in materia* di beni immobili collocati al di fuori del territorio nazionale;
- l'art. 4 l. n. 218/1995, che stabilisce che le parti possono convenire per iscritto che la giurisdizione spetti al giudice italiano o a quello straniero, a condizione che la questione non riguardi diritti di cui il titolare non abbia la piena disponibilità ("*diritti indisponibili*"); disposizione che viene in rilievo quando non si applicano i Regolamenti UE o la Convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro.

### 3. Competenza interna

Nell'ambito della giurisdizione dello Stato membro, come definito dall'art. 6 del Reg. OESC, vale a *dire*:

- i. *Ante causam* > lo Stato membro competente a pronunciarsi sul merito della domanda
- ii. Giudizio di merito in corso > Stato membro competente a pronunciarsi sul merito della domanda
- iii. Se il creditore ha già ottenuto una sentenza o una conciliazione giudiziale > lo Stato membro in cui la sentenza è stata emessa o la conciliazione giudiziale è stata approvata o conclusa
- iv. Se il creditore ha già ottenuto un atto pubblico > lo Stato membro in cui è stato redatto l'atto

la competenza interna deve essere individuata in base alle norme nazionali; tali norme fanno parte delle informazioni che gli Stati membri devono fornire ai sensi dell'art. 50 del Reg. OESC.



Secondo la legge italiana, la competenza per le domande cautelari, applicabile anche alla domanda di OESC, è regolata come segue.

- (i) La competenza *ante causam* (art. 669-ter c.p.c.) appartiene allo stesso *Tribunale* territorialmente competente per il merito della causa <sup>(2)</sup>; tuttavia, se competente per il merito è il *Giudice di pace*, la domanda deve essere presentata al *Tribunale* nel cui circondario ha sede tale *Giudice di pace*;
- (ii) nella pendenza del giudizio di merito (art. 669-quater c.p.c.), la competenza è del *Tribunale* davanti al quale pende la causa; se il procedimento pende davanti al *Giudice di pace*, l'istanza deve essere presentata al *Tribunale* nel cui circondario ha sede tale *Giudice di pace*;
- (iii.a) dopo la pronuncia della sentenza, la competenza è del *Tribunale* nel cui circondario è stata emessa (art. 669-quater c.p.c.); se la sentenza è impugnata, la competenza si determina come segue: a) in caso di appello, la domanda va presentata al giudice davanti al quale pende l'appello; b) in caso di ricorso in Cassazione, la domanda va presentata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata;
- (iii.b) dopo una conciliazione giudiziale, la competenza è del *Tribunale* nel cui circondario è stata raggiunta la conciliazione giudiziale;
- (iv) in caso di atto pubblico (ma tale regola è dettata specificamente per l'OESC), la competenza è del *Tribunale* nel cui circondario è stato redatto (art. 2 D.lgs. n. 152/2020).

#### 4. Domanda di ordinanza di sequestro conservativo

- i. **Presentazione.** La domanda e i documenti giustificativi possono essere presentati con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dalle norme procedurali dello Stato membro in cui viene presentata la domanda (art. 8, par. 4, Reg. OESC).

In linea di massima è possibile depositare presso la cancelleria del giudice una domanda cartacea o depositarla telematicamente, secondo la disciplina del processo

<sup>2</sup> La disciplina generale sulla competenza è regolata dagli artt. 18 e segg. c.p.c. In relazione a determinati crediti, la competenza può avere una disciplina specifica, come, ad esempio, per i crediti di lavoro (art. 413 c.p.c.) o per i crediti relativi a controversie societarie (art. 3 d.lgs. n. 168/03) o per i crediti di proprietà intellettuale o di marchio (art. 120 d.lgs. n. 30/05).



civile digitale. Per depositare atti attraverso il procedimento civile digitale è necessario essere rappresentati da un avvocato che abbia accesso al sistema digitale.

- ii. **Spese di giudizio.** Le spese giudiziali nei procedimenti per l'ottenimento di un'OESC non possono essere superiori a quelle per l'ottenimento di un'ordinanza nazionale equivalente o di un ricorso contro tale ordinanza nazionale (art. 42 Reg. OESC).

Le spese per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo variano a seconda del valore del credito oggetto della cautela e a seconda del grado cui si riferisce la domanda (cfr. art. 13, comma 6-*quinquies* d.P.R. 115/2002). Secondo l'art. 10 del d.lgs. 152/2020 il contributo unificato per i procedimenti di cui all'art. 8 è determinato come segue:

- per domande fino a 1.100 euro: 21,50 EURO
- per domande tra 1 100 e 5 200 EURO: 49 EURO
- per domande tra 5.200 e 26.000 EURO: 118,50 EURO
- per domande comprese tra 26 000 e 52 000 EURO: 259 EURO
- per le domande tra 52 000 e 260 000 EURO: 379,50 EURO
- per le domande tra 260 000 e 520 000 EURO: 607 EURO
- per domande superiori a 520 000 EURO: 843 EURO
- per i crediti di valore indeterminato le spese di giudizio sono pari a: 259 EURO

Inoltre è sempre applicabile una marca da bollo di 27,00 EURO, quando il valore della domanda è superiore a 1.100 euro.

## 5. Procedura per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo

- i. **Audizione del creditore.** Se l'autorità giudiziaria stabilisce che, a condizione che ciò non ritardi indebitamente il procedimento, è necessario sentire il creditore e, se del caso, i suoi testimoni, l'autorità giudiziaria tiene l'udienza senza indugio, anche utilizzando sistemi di videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione, ed emette la sua decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo allo svolgimento dell'udienza (cfr. artt. 9(2) e 18(3) Reg. OESC).



La legge n. 206/21 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo di riforma del processo civile che preveda la possibilità per il giudice <sup>(3)</sup>, se non c'è opposizione da parte delle parti, di tenere udienze in videoconferenza nel caso in cui non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dagli avvocati, dalle parti e dagli ufficiali giudiziari. Gli aspetti tecnici saranno stabiliti dal Ministero della Giustizia.

Fino al 31.12.2022 la legislazione sull'emergenza pandemica prevede un'analogha possibilità di udienze online e nella prassi le udienze si tengono tramite Microsoft Teams.

La tempistica per lo svolgimento di un'udienza non è prevista dalla legislazione nazionale ed è a discrezione del giudice.

- ii. **Assunzione di prove.** L'autorità giudiziaria decide mediante procedura scritta sulla base delle informazioni e delle prove fornite dal creditore nella o con la sua domanda. Se l'autorità giudiziaria ritiene che le prove fornite siano insufficienti, può chiedere al creditore, qualora il diritto nazionale lo consenta, di fornire ulteriori prove documentali (art. 9, par. 1, Reg. OESC).

L'autorità giudiziaria può, a condizione che ciò non ritardi indebitamente il procedimento, utilizzare anche qualsiasi altro metodo appropriato di assunzione delle prove previsto dal diritto nazionale (cfr. art. 9(2) del Reg. 9(2) Reg. OESC).

La procedura per la richiesta di misure cautelari - applicabile anche all'OESC (cfr. art. 1 d.lgs. n. 152/2020) - non preclude la possibilità di fornire ulteriori prove dopo la presentazione della domanda: la parte può depositare ulteriori prove documentali presso la cancelleria del tribunale.

Il procedimento cautelare uniforme consente (cfr. art. 669-*sexies* c.p.c.) al giudice di assumere, anche *d'ufficio*, "sommarie informazioni" dal creditore o da informatori, senza che il convenuto debba essere presente all'assunzione.

- iii. **Garanzia che il creditore deve fornire.** Se l'autorità giudiziaria richiede la costituzione di una garanzia ai sensi dell'art. 12 Reg. OESC, informa il

<sup>3</sup> V. ora l'art. 3 co. 10 dello [schema di decreto legislativo n. 407/2022 trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022, che prevede l'inserimento dell'art. 127-bis c.p.c. "Udienza mediante collegamenti audiovisivi"](#).



creditore dell'importo richiesto e delle forme di garanzia ammesse secondo la legge dello Stato membro in cui ha sede l'autorità giudiziaria. Indica al creditore che emetterà l'ordinanza di sequestro conservativo una volta costituita la garanzia in conformità di tali prescrizioni. (art. 12, par. 3, Reg. OESC).

In generale, la legge non attribuisce al giudice un potere generale di emettere un'ordinanza per la prestazione di garanzie; piuttosto, tali provvedimenti possono essere resi nei casi previsti dalla legge. Esistono però alcune norme che regolano il procedimento per la costituzione di una cauzione e il contenuto del provvedimento.

Le norme rilevanti ai sensi del diritto nazionale sono: *i)* l'art. 119 c.p.c., in base al quale il giudice determina la cauzione e le modalità di costituzione della stessa; *ii)* l'art. 86 disp. att. c.c., in base al quale, se il giudice non ha stabilito diversamente, la cauzione deve essere fornita in contanti o in titoli di Stato.

Le forme di cauzione solitamente accettate sono le fideiussioni bancarie o assicurative a prima richiesta.

Non ci sono regole specifiche per quanto riguarda l'impugnazione di una decisione relativa alla cauzione.

La prova della costituzione della cauzione è depositata nella cancelleria del giudice.

- iv. Comunicazione della decisione.** La decisione sulla domanda è portata a conoscenza del creditore secondo la procedura prevista dalla legge dello Stato membro d'origine per gli ordini nazionali equivalenti (art. 17(5) Reg. OESC).

La decisione è comunicata al creditore dal cancelliere ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

## 6. Avvio del giudizio di merito

Se il creditore ha richiesto un'OESC prima di avviare un procedimento di merito, deve avviare tale procedimento e fornire la prova di tale avvio all'autorità giudiziaria presso la quale è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o entro 14 giorni dalla data di emissione



dell'ordinanza, se successiva (art. 10, par. 1, Reg. OESC; si veda anche l'art. 10, par. 3, per la definizione di avvio del procedimento).

Il processo ordinario è pendente al momento della notifica al convenuto dell'atto di citazione. L'attore deve costituirsi depositando l'atto di citazione notificato in cancelleria entro dieci (10) giorni dalla notifica.

In alternativa, l'attore può procedere attraverso il "procedimento sommario di cognizione" depositando un ricorso (art. 702-bis c.p.c.). Tale alternativa è possibile quando la domanda richiede un'istruzione sommaria e non è attribuita alla cognizione collegiale. Va segnalato che la legge n. 206/2021 ha delegato il Governo ad approvare decreto legislativo che riforma tale procedimento <sup>(4)</sup>.

Per quanto riguarda le domande in determinate controversie, come quelle di lavoro, il ricorso è l'atto introduttivo. Il ricorso va prima depositato presso la cancelleria del giudice, che fissa l'udienza con decreto, e successivamente il ricorso e il decreto vengono notificati al convenuto.

## 7. Ricorso contro il rigetto della domanda

- i. **Ricorso.** Il creditore ha il diritto di presentare ricorso contro qualsiasi decisione del giudice che respinga, in tutto o in parte, la sua domanda di OESC. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata portata a conoscenza del creditore. Il ricorso deve essere presentato al giudice che lo Stato membro interessato ha comunicato alla Commissione. Se la domanda di sequestro conservativo è stata respinta nella sua interezza, è trattata in un procedimento *ex parte* come previsto dall'articolo 11 (art. 21 Reg. OESC).

---

<sup>4</sup> Secondo la bozza di decreto legislative approvata dal Governo il 28 luglio 2022 (trasmessa alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022 per il parere parlamentare) tale procedimento – rinominato "procedimento semplificato di cognizione" – sarà applicabile quando i fatti di causa non sono controversi o la domanda è fondata "su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa".



L'impugnazione contro rigetto di una domanda di OESC deve essere presentata allo stesso Tribunale a cui appartiene il giudice che l'ha respinta. In tal caso il Tribunale decide in composizione collegiale e il giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata non può far parte del collegio (art. 4 d.lgs. n. 152/2020).

Il termine per l'impugnazione è di trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, come previsto dall'art. 21 Reg OESC, e la procedura di impugnazione sarà *ex parte* <sup>(5)</sup>. Tuttavia, secondo un'opinione, quando la domanda è stata respinta solo in parte, il debitore deve partecipare al procedimento di impugnazione <sup>(6)</sup>.

- ii. **Nuova domanda.** Il diritto di ricorrere contro una domanda di OESC non dovrebbe pregiudicare la possibilità per il creditore di presentare una nuova domanda di OESC sulla base di nuovi fatti o nuove prove (considerando 22).

La nuova domanda sarà depositata presso la cancelleria del giudice competente, indicando i nuovi fatti e le nuove prove.

### Ottenere informazioni sul conto

#### 8. Richiesta di ottenimento di informazioni sul conto

Nella domanda di OESC, il creditore può chiedere che l'autorità di informazione dello Stato membro di esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l'identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore. Le condizioni per la richiesta del creditore sono specificate nell'art. 14 Reg. OESC.

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 152/2020 contenente le norme di attuazione del Reg. OESC, l'autorità competente a fornire le informazioni di cui all'art. 14 Reg. OESC è il presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha il domicilio, la residenza o la sede o, se questi non si trovano in Italia, il presidente del Tribunale di Roma. Il

<sup>5</sup> M. Stella, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, in *Corriere giur.* 2021, 154.

<sup>6</sup> A. Tedoldi, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari ai sensi del Regolamento (Ue) 655/2014*, in *Riv. dir. proc.* 2014, 602; F. Tedioli, *L'ordinanza di sequestro conservativo transfrontaliero su conti bancari*, in *Studium iuris*, 2021, 594.



presidente autorizza l'ufficiale giudiziario ad accedere telematicamente alle banche dati delle pubbliche amministrazioni (ad es., l'anagrafe tributaria) e degli enti previdenziali che potrebbero contenere le informazioni necessarie al creditore.

Il creditore non ha il diritto di essere autorizzato ad accedere a tali banche dati, essendo la ricerca delle informazioni svolta esclusivamente dall'ufficiale giudiziario.

## **C. Mezzi di comunicazione: notificazione e trasmissione di documenti**

### **1. Notificazione al debitore**

Quando l'Italia è lo Stato membro d'origine e il debitore è domiciliato in Italia, la notificazione è effettuata secondo la legge dello stesso Stato membro (cfr. art. 28(2) Reg. OESC). Inoltre, quando l'Italia è lo Stato membro d'origine e il debitore è domiciliato in uno Stato terzo, la notificazione è effettuata secondo le norme sulla notificazione internazionale applicabili nello stesso Stato membro d'origine (cfr. art. 28, paragrafi 2 e 4, Reg. OESC).

La notificazione è eseguita dall'ufficiale giudiziario su richiesta dell'attore, ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c. La notificazione viene effettuata direttamente al destinatario se questi viene trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della competenza territoriale del tribunale presso cui è addetto o presso la residenza, il domicilio o il luogo di lavoro. L'atto può essere notificato anche a determinate persone indicate dalla legge (come i parenti che vivono con il destinatario o le persone che lavorano per lui). L'ufficiale giudiziario può anche inviare l'atto da notificare per posta.

Se il destinatario non è reperibile, l'ufficiale giudiziario deposita l'atto presso la casa comunale, lasciando un avviso sulla porta dell'abitazione o del luogo di lavoro del destinatario e informandolo con lettera raccomandata che l'atto può essere ritirato presso la casa comunale. La notifica dell'atto si considera perfezionata dieci giorni dopo l'invio di tale raccomandata, anche se il destinatario non ritira l'atto. In caso di notifica a mezzo posta e se il destinatario non è reperibile, l'ufficiale postale procede in modo analogo, depositando l'atto presso l'ufficio postale più vicino e informando il destinatario, con un avviso nella cassetta e anche con lettera raccomandata, che l'atto può essere ritirato a partire dal giorno successivo presso l'ufficio postale. La notifica si considera perfezionata dieci giorni dopo l'invio di tale lettera, anche se il destinatario non ritira l'atto.



L'avvocato della parte ha la facoltà di procedere alla notifica in due modi: i) se autorizzato dall'Ordine degli Avvocati, può inviare l'atto attraverso il servizio postale; ii) può inviare un messaggio di posta elettronica certificata al destinatario se quest'ultimo dispone di una casella di posta elettronica certificata ufficiale reperibile in determinati registri (es. registro delle imprese, per le società; indice nazionale degli indirizzi PEC, per le società e le persone).

Se il debitore è domiciliato in uno Stato membro diverso dall'Italia, l'autorità giudiziaria o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della notificazione o comunicazione in tale Stato membro, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata ricevuta la dichiarazione che attesta l'attuazione del sequestro conservativo, trasmette l'OESC e i documenti che la accompagnano ai sensi dell'art. 29 Reg. OESC all'autorità competente dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato (cfr. art. 28, par. 2, Reg. OESC).

Non esistono norme di attuazione specifiche su chi sia responsabile di dare impulso alla notificazione e sulle modalità di trasmissione dei documenti all'autorità competente dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore. Pertanto, sarà onere del creditore dare impulso alla notificazione o comunque verificare presso la cancelleria se quest'ultima se ne occupi direttamente.

Per quanto riguarda l'organo mittente al fine di eseguire una notifica all'estero, all'interno dello spazio giudiziario europeo, esso è l'ufficio "U.N.E.P." presso i tribunali e le corti d'appello. Per maggiori informazioni si rinvia alla [guida del Ministero degli Esteri](#), alla [pagina dedicata](#) sul sito dell'Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa AUGÉ e alla [pagina dedicata](#) sul sito del Tribunale d'Ivrea.

## 2. Trasmissione di documenti

- i. **Trasmissione.** Quando il Reg. OESC prevede la trasmissione di documenti ai sensi dell'art. 29(1), tale trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, purché il contenuto del documento ricevuto sia fedele a quello del documento trasmesso e tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.



Per il momento non esistono disposizioni specifiche nazionali che regolino tale trasmissione.

- ii.* **Ricezione.** L'autorità giudiziaria o l'autorità che ha ricevuto i documenti ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 29, entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione, invia all'autorità, al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti un avviso di ricevimento, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi possibili e i moduli standard (art. 29, par. 2, Reg. OESC).

Non esiste una disposizione specifica che regoli il modo in cui l'ufficio giudiziario trasmette la ricezione dei documenti.

## D. Rimedi

### 1. **Revoca o cessazione dell'ordinanza di sequestro conservativo per mancanza di avvio del procedimento**

Se l'autorità giudiziaria non riceve la prova dell'avvio del procedimento entro il termine di cui al paragrafo 1 dell'art. 10 Reg. OESC, l'OESC è revocata o perde efficacia e le parti ne sono informate (art. 10, par. 2, Reg. OESC).

Secondo i principi generali, su istanza dell'interessato, dopo aver sentito le parti, se non c'è contestazione, il giudice che ha emesso il provvedimento ne dichiara l'inefficacia con ordinanza e detta i provvedimenti opportuni per ripristinare la situazione precedente. Se c'è disaccordo tra le parti, l'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento provvisorio decide con sentenza.

### 2. **Revoca o modifica dell'ordinanza di sequestro conservativo**

- i.* **Domanda del debitore.** Su richiesta del debitore all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro d'origine, l'ordinanza di sequestro conservativo è revocata o, se del caso, modificata per le ragioni indicate nell'art. 33, paragrafo 1, Reg. OESC.



La competenza per il procedimento ai sensi dell'art. 33 Reg. OESC appartiene allo stesso tribunale che ha emesso l'OESC, come previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 152/2020. In assenza di una specifica disposizione di legge, è necessario determinare quale sia la procedura applicabile e se il riferimento al "tribunale" debba essere inteso come lo stesso *tribunale* o lo stesso *giudice*.

La procedura dovrebbe essere regolata dall'art. 669-*sexies* c.p.c. <sup>(7)</sup>. Dopo il deposito della domanda, il giudice fissa un'udienza entro 15 giorni; l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza vengono notificati al creditore su richiesta del debitore e, dopo aver sentito le parti, il giudice può revocare o modificare l'OESC.

Una domanda ai sensi dell'art. 36(1) del Reg. OESC può essere presentata al giudice in via telematica. Come regola generale, fino al 31.12.2022 non sono accettate domande in formato cartaceo.

L'art. 8 del d.lgs. n. 152/2020 prevede che la decisione emessa in un procedimento ai sensi dell'art. 33 Reg. OESC è soggetta a reclamo ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c. In linea con questa disposizione, la comunicazione ai sensi dell'art. 50(1)(m) Reg. OESC chiarisce che l'istanza deve essere presentata attraverso un ricorso al medesimo Tribunale, che decide in camera di consiglio, entro quindici giorni a decorrere dall'emissione dell'ordinanza da parte del giudice, o dalla comunicazione o notificazione della stessa, se anteriore. Il Tribunale fissa un'udienza per sentire le parti e decide con ordinanza entro 20 giorni dal deposito del ricorso.

La rappresentanza tecnica è sempre obbligatoria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 152/2020.

Secondo l'art. 10 del d.lgs. 152/2020 il contributo unificato::

A) per procedimenti ai sensi dell'art. 33 il contributo unificato varia in base al valore della domanda:

- per domande fino a 1.100 EURO: 21,50 EURO
- per domande comprese tra 1 100 e 5 200 EURO: 49 EURO
- per domande tra 5.200 e 26.000 EURO: 118,50 EURO
- per domande comprese tra 26 000 e 52 000 EURO: 259 EURO
- per le domande tra 52 000 e 260 000 EURO: 379,50 EURO

<sup>7</sup> In tal senso, E. D'Alessandro, *I mezzi di ricorso nel sistema del Regolamento n. 655/2014 sul sequestro conservativo di conti bancari*, in A. Briguglio, R. Martino, A. Panzarola, B. Sassani (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, I, Pisa, 2016, 740 ss.



- per le domande tra 260 000 e 520 000 EURO: 607 EURO
  - per domande superiori a 520 000 EURO: 843 EURO.
  - per le domande di valore indeterminato la tassa di giudizio è di: 259 EURO.
- Oltre a questi costi, per ogni procedura è previsto un anticipo forfettario di 27 EURO per costi di cancelleria.

B) per i procedimenti di cui all'art. 37, il contributo unificato è di 98 EURO per il *Tribunale* e di 147 EURO per il procedimento di impugnazione.

- ii. **Decisione d'ufficio da parte del giudice.** L'autorità giudiziaria che ha emesso l'OESC può anche, se la legge dello Stato membro d'origine lo consente, modificare o revocare d'ufficio l'ordinanza a causa di un mutamento delle circostanze (art. 35, par. 2, Reg. OESC).

La norma di riferimento è l'art. 669-*decies* c.p.c., che disciplina la revoca e la modifica dei provvedimenti cautelari per mutamento delle circostanze, e prevede che il giudice proceda su richiesta di una delle parti.

- iii. **Domanda congiunta.** Il debitore o il creditore possono chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso l'OESC una modifica o una revoca dell'ordinanza in quanto sono mutate le circostanze che hanno portato all'emissione dell'ordinanza (art. 35, par. 1, Reg. OESC). Il debitore e il creditore possono anche, sulla base di una transazione, chiedere congiuntamente al giudice che ha emesso l'OESC la revoca o la modifica dell'ordinanza (art. 35(3) Reg. OESC).

In caso di accordo è possibile ottenere la revoca dell'ordinanza cautelare.

La norma di riferimento è l'art. 669-*decies* c.p.c., che disciplina la revoca e la modifica di un provvedimento cautelare in caso di mutamento delle circostanze, rappresentando una sopravvenuta transazione un mutamento delle circostanze.

Il giudice competente procede nel modo che ritiene più opportuno e decide con un'ordinanza.



La rappresentanza tecnica è sempre obbligatoria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 152/2020.

La richiesta di revoca o modifica di un'ordinanza cautelare è soggetta, ai sensi dell'art. 13, comma 6-*quinquies*, lett. b), del d.P.R. n. 115/2002, a contributo unificato dimezzato (13, comma 6-*quinquies*, lettera b), del d.P.R. n. 115/2002. L'importo contributo unificato "pieno" è determinato, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del d.P.R. 115/2002, in base al valore della domanda (ad esempio, per domande di valore compreso tra 5.200,00 EURO e 26.000,00 EURO, il contributo unificato è di 237,00 EURO, a cui va aggiunta una marca da bollo da 27,00).

### 3. Revisione della decisione sulla cauzione

Su richiesta del debitore all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro d'origine, la decisione relativa alla cauzione ai sensi dell'art. 12 Reg. OESC (*cfr. precedente §(I)(B)(5)(iii)*) sarà riesaminata in quanto non sono state soddisfatte le condizioni o i requisiti di tale articolo. Il giudice può richiedere al creditore di fornire garanzie o garanzie aggiuntive, pena la revoca o la modifica dell'OESC (*cfr. art. 33(2) Reg. OESC*).

Si veda il precedente *§(I)(D)(2)(i)*.

### 4. Diritto di fornire garanzie in sostituzione del sequestro conservativo

Su richiesta del debitore, l'autorità giudiziaria che ha emesso l'OESC può ordinare lo svincolo somme sottoposte a sequestro conservativo se il debitore fornisce all'autorità giudiziaria una garanzia pari all'importo dell'ordinanza o una garanzia alternativa in una forma accettata dalla legge italiana e di valore almeno equivalente a tale importo (art. 38, par. 1, lett. a), Reg. OESC).

La legislazione nazionale (art. 684 c.p.c.) prevede la possibilità di revocare l'ordinanza che autorizza il sequestro conservativo nel caso in cui il debitore fornisca idonea cauzione per l'importo del credito e delle spese. Tale norma non sembra applicabile



per quest'ultimo profilo (relativo alle spese), dato che l'art. 38 Reg. OESC prevede che la garanzia deve essere fornita per l'importo del credito concesso dall'OESC <sup>(8)</sup>.

Si veda anche il precedente §(I)(B)(5)(ii).

La richiesta deve essere presentata al giudice che ha concesso l'OESC o al giudice del giudizio di merito, se pendente. Il giudice deciderà, dopo aver sentito le parti, nel modo che riterrà più opportuno ed emetterà un'ordinanza di revoca dell'OESC, nel caso in cui sia stata prestata la cauzione.

La decisione è comunicata dal cancelliere al creditore tramite posta elettronica certificata.

La possibilità di impugnare una decisione ai sensi dell'art. 684 c.p.c. è dibattuta <sup>(9)</sup>.

La rappresentanza tecnica è obbligatoria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 152/2020.

La domanda non è soggetta al pagamento di tasse.

## 5. Diritti di terzi

Il diritto di un terzo *di contestare un'OESC* è disciplinato dalla legge dello Stato membro di origine (art. 39, par. 1, Reg. OESC).

È discusso il modo in cui un terzo può contestare un'ordinanza di sequestro, nel caso in cui subisca un pregiudizio. In particolare, si discute se possa presentare reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. ovvero proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 co. 1 c.p.c. <sup>(10)</sup>. Nel primo caso, il reclamo dovrebbe essere proposto entro quindici (15) giorni dall'emissione del provvedimento, mentre nel secondo caso l'opposizione potrebbe essere presentata senza alcuna limitazione temporale. Inoltre, nel primo caso l'opposizione si propone con un ricorso allo stesso tribunale che ha

<sup>8</sup> E. D'Alessandro, *Riconoscimento, esecutività ed esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in Italia*, in F.C. Villata (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 318 s.

<sup>9</sup> Per riferimenti su questo tema, si veda D. Dalfino, *Il sequestro conservativo*, in A. Carratta (a cura di), *Il procedimento cautelare*, 2013, 553 ss.

<sup>10</sup> Per riferimenti su questo tema, si veda E. D'Alessandro, *I mezzi di ricorso nel sistema del Regolamento n. 655/2014 sul sequestro conservativo di conti bancari*, in A. Briguglio, R. Martino, A. Panzarola, B. Sassani (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, I, Pisa, 2016, 755 ss.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



emesso il provvedimento. I terzi che intendono contestare un provvedimento di sequestro conservativo devono essere consapevoli di dover dimostrare di aver subito un pregiudizio/danno in conseguenza dell'emissione del provvedimento.

La rappresentanza tecnica è obbligatoria ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 152/2020.

Considerato che l'art. 13, comma 6-*quinquies* del d.P.R. n. 115/2002 non contiene un riferimento esplicito al procedimento di cui all'art. 39 Reg. OESC, troveranno applicazione le regole generali di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.



## II. In entrata

Quando l'Italia è lo Stato membro di esecuzione

### A. Esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

#### 1. Procedura per l'esecuzione e l'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo

Come regola generale, l'OESC è eseguita secondo le procedure applicabili all'esecuzione di ordinanze nazionali equivalenti nello Stato membro di esecuzione (art. 23(1) Reg. OESC).

L'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 152/2020 prevede che il procedimento di attuazione sia regolato dall'art. 678 c.p.c. (che disciplina l'esecuzione delle ordinanze nazionali di sequestro conservativo) "successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento".

In base alla comunicazione di cui all'art. 50(1)(f) Reg. OESC il giudice competente è quello del luogo di residenza del terzo ai sensi dell'art. 678 c.p.c. In particolare, in relazione a una banca, la nozione di "residenza" è stata interpretata come il luogo della sede legale della banca o il luogo in cui si trova la filiale della banca presso cui si trova il conto corrente.

Ai sensi dell'art. 686 c.p.c. il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore ottiene una sentenza esecutiva di condanna che accerta il diritto oggetto di cautela. Ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c., il creditore deve depositare il titolo esecutivo presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro 60 giorni dall'ottenimento del titolo. Se tale termine non viene rispettato, il procedimento esecutivo si estingue. L'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 152/2020 prevede che questa regola non si applichi se l'OESC è concessa ai creditori che hanno già ottenuto una sentenza o una conciliazione giudiziale in uno Stato membro. Secondo un'opinione <sup>(11)</sup>, in quest'ultimo caso il creditore può domandare al giudice dell'esecuzione l'assegnazione del credito e il sequestro si trasforma in pignoramento al momento della domanda.

<sup>11</sup> E. D'Alessandro, *Riconoscimento, esecutività ed esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in Italia*, in F.C. Villata (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 327.



In relazione ad un procedimento nazionale, nel caso in cui la banca non renda la dichiarazione, il creditore può chiedere di accertare se la banca è debitrice del debitore e, in caso di accertamento positivo, il vincolo opera dal momento della notifica alla banca, essendo i pagamenti successivi effettuati dalla banca al debitore inefficaci per il creditore. Ci si chiede se tale possibilità sia prevista anche in relazione a una procedura di OESC, tenuto conto che l'art. 28 Reg. OESC prevede la notifica al debitore dell'ordinanza di sequestro, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 25, senza considerare l'ipotesi in cui la banca non rilasci tale dichiarazione <sup>(12)</sup>.

Non esistono norme di attuazione specifiche che impongano alle autorità competenti di agire senza ritardi.

Secondo il Reg. OESC, una banca destinataria di un'ordinanza di sequestro conservativo deve darvi esecuzione senza indugio dopo aver ricevuto l'ordinanza o, se la legge dello Stato membro di esecuzione lo prevede, un corrispondente incarico di attuazione dell'ordinanza (art. 24(1) Reg. OESC).

La legislazione nazionale non prevede alcun corrispondente incarico di attuazione. Pertanto, la banca esegue il sequestro senza indugio dopo avere ricevuto l'ordinanza.

Secondo la legge nazionale, la banca non trasferisce alcun importo.

## 2. Limitazioni al sequestro conservativo

- i. **Conti esenti da sequestro conservativo.** Il Reg. OESC non si applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi della legge dello Stato membro in cui il conto si trova (art. 2(3) Reg. OESC).

In generale, i conti bancari in Italia non sono esenti da sequestro. Tuttavia, ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. n. 132/2014, le rappresentanze diplomatiche e consolari straniere hanno la facoltà di comunicare al Ministero degli Affari Esteri quali conti

---

<sup>12</sup> M. Stella, *Festina lente. L'adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente*, in *Corriere giur.* 2021, 159 ss.



bancari contengano esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni diplomatiche e consolari; tali somme non possono essere sottoposte a sequestro.

- ii. **Sequestro di conti cointestati e intestati a terzi.** I conti che non sono intestati esclusivamente dal debitore o sono intestati da un terzo per conto del debitore o dal debitore per conto di un terzo, possono essere sottoposti a sequestro conservativo ai sensi del Reg. OESC solo nella misura in cui possono essere soggetti a sequestro conservativo ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione (art. 30 Reg. OESC).

Secondo la comunicazione ai sensi dell'art. 50(1)(g) Reg. OESC, i conti cointestati e i conti con più di un titolare possono essere oggetto di un'ordinanza di sequestro conservativo solo in proporzione alla quota del debitore. Le quote dei titolari dei conti si presumono uguali, salvo prova contraria.

- iii. **Crediti esenti da sequestro conservativo.** I crediti esenti da sequestro ai sensi della legge dello Stato membro dell'esecuzione sono esenti da sequestro ai sensi del regolamento OESC. Qualora, in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione, gli importi di cui al paragrafo 1 dell'art. 31 Reg. OESC sono esentati da sequestro senza alcuna richiesta da parte del debitore, l'autorità competente di Stato membro verificherà d'ufficio l'esclusione dal vincolo.

Come indicato nella comunicazione ai sensi dell'art. 50(1)(h) Reg. OESC, le esenzioni dal sequestro, che corrispondono alle esenzioni dal pignoramento ai sensi del combinato disposto degli articoli 545 e 671 c.p.c., sono:

- (a) i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, previa comunque l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;
- (b) i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
- (c) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; tali somme



possono essere pignorate nella misura di un quinto; il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette;

(d) la rendita vitalizia, se costituita a titolo gratuito, in quanto sia stato disposto che essa non è soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore;

(e) le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario dell'assicurazione, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni;

(f) le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, con la precisazione che tali somme non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà, e che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti sopra alle lettere c) e d);

(g) i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, se si tratta di crediti avanzati dai creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

È inoltre previsto che le somme dovute a titolo di salario, stipendio e altri pagamenti relativi all'impiego o al lavoro, compresi quelli per licenziamenti e pensioni, e gli assegni che fungono da pensione o altre prestazioni pensionistiche, possano essere oggetto di pignoramento per un importo superiore a tre volte l'assegno sociale, se l'accredito del conto avviene prima del pignoramento.

La legge prevede i casi in cui l'esenzione dal pignoramento (e dunque anche dal sequestro) può essere rilevata *d'ufficio*. Quando nulla è stabilito, secondo la giurisprudenza, il giudice può procedere d'ufficio, quando l'esenzione risponde ad un interesse pubblico <sup>(13)</sup>.

**Domanda del debitore.** Qualora, in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione, gli importi di cui al paragrafo 1 dell'art. 31 Reg. OESC sono esenti da sequestro su richiesta del debitore, tali importi sono esenti da sequestro conservativo su richiesta del debitore come previsto dall'art. 34, paragrafo 1, lettera a) Reg.

**Domanda del creditore.** Il creditore può chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione di tale Stato membro, di modificare l'esecuzione dell'OESC, in applicazione dell'esenzione prevista

<sup>13</sup> Si veda, tra le altre, Cass. 22.03.2011, n. 6548 (in relazione al sequestro di *pensioni*).



da tale Stato membro ai sensi dell'art. 31 Reg. OESC, in ragione del fatto che sono già state applicate altre esenzioni per un importo sufficientemente elevato in relazione a uno o più conti tenuti in uno o più altri Stati membri e che pertanto si rende opportuno un adeguamento (art. 35(4) Reg. OESC).

### 3. Gerarchia dell'ordinanza di sequestro conservativo

L'OESC ha lo stesso rango, se esiste, di un'ordinanza nazionale equivalente nello Stato membro di esecuzione (art. 32 Reg. OESC).

Non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali, come indicato nella comunicazione ai sensi dell'art. 50(1)(k) Reg. OESC.

### 4. Costi sostenuti dalle banche

Una banca ha il diritto di chiedere al creditore o al debitore il pagamento o il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un'OESC solo se, in base alla legge dello Stato membro di esecuzione, la banca ha diritto a tale pagamento o rimborso in relazione a ordini nazionali equivalenti.

Secondo la comunicazione ai sensi dell'art. 50(1)(i) Reg. OESC, come regola generale, il custode dei beni oggetto di un'ordinanza di sequestro conservativo, ossia una banca nel caso di un conto bancario, è autorizzato a chiedere un compenso per la custodia dei beni; il compenso è stabilito in base alle tariffe vigenti o a quelle abitualmente applicate, unitamente al rimborso delle spese documentate per la conservazione dei beni.

Tali costi comprendono le spese sostenute per la notifica della dichiarazione di cui all'art. 25 Reg. OESC. La parte responsabile del pagamento (in via provvisoria) è il creditore istante. Spetta al giudice individuare la parte obbligata in via definitiva al pagamento.

Tuttavia, va segnalato che la questione relativa a quale sia il procedimento applicabile è discussa anche in relazione agli ordini nazionali equivalenti <sup>(14)</sup>.

<sup>14</sup> In argomento, anche per riferimenti, cfr. L. Durello, *Contributo alla tutela del terzo nel processo esecutivo*, Napoli, 2016, 206 s.



## B. Mezzi di comunicazione: notificazione e trasmissione di documenti

### 1. **Notificazione al debitore**

Se il debitore è domiciliato in Italia, quando non è lo Stato membro d'origine, l'autorità competente che ha ricevuto l'OESC e i documenti di accompagnamento adotta senza indugio le misure necessarie per far eseguire la notificazione o la comunicazione al debitore secondo la legge italiana (art. 28, par. 3) <sup>(15)</sup>. Inoltre, se il debitore è domiciliato in Italia ed è l'unico Stato membro di esecuzione, l'autorità competente che ha ricevuto l'OESC e i documenti di accompagnamento procede con la notifica di tali documenti entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo al giorno del ricevimento o del rilascio della dichiarazione da cui risulta che le somme sono state sottoposte a vincolo.

Secondo la comunicazione di cui all'art. 50(1)(e) Reg. OESC, la ricezione, la trasmissione e la notifica o la comunicazione degli atti sono di competenza della cancelleria del tribunale del luogo in cui il debitore è domiciliato.

L'autorità procederà ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c. Si veda il precedente § (I)(c)(1).

### 2. **Trasmissione di documenti**

- i. **Trasmissione.** Quando il Reg. OESC prevede la trasmissione di documenti ai sensi dell'art. 29 Reg. OESC, tale trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

Non vi sono disposizioni specifiche.

In relazione alla trasmissione ai sensi dell'art. 25(3) Reg. OESC si potrebbe ipotizzare che la banca renda la dichiarazione secondo quanto disposto dal diritto nazionale, ossia tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

- ii. **Ricezione.** L'autorità giudiziaria o l'autorità che ha ricevuto i documenti ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 29 Reg. OESC, entro la fine del giorno

---

<sup>15</sup> Si consideri che in questo caso lo Stato membro in cui è domiciliato il debitore non deve necessariamente essere lo Stato membro dell'esecuzione.



lavorativo successivo a quello della ricezione, invia all'autorità, al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti un avviso di ricevimento, utilizzando il mezzo di trasmissione più rapido possibile e i moduli standard.

Non esiste una disposizione specifica che regoli la trasmissione.

## C. Rimedi

### 1. **Revoca o cessazione degli effetti dell'ordinanza di sequestro conservativo per mancanza di avvio del procedimento**

Se il tribunale non riceve la prova dell'avvio del procedimento entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 1 dell'art. 10 Reg. OESC, l'OESC è revocata o perde efficacia e le parti ne sono informate (art. 10, par. 2, Reg. OESC). Se l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza ha sede nello Stato membro di esecuzione, la revoca o la cessazione degli effetti dell'ordinanza in tale Stato membro avviene in conformità alla legge di tale Stato membro (art. 10(2), secondo trattino, del Reg.).

Si veda il precedente §(I)(D)(1).

### 2. **Sequestro di somme eccedenti l'importo specificato nell'ordinanza di sequestro conservativo**

- i. **Debitore.** Eventuali somme detenute nel conto o nei conti indicati nell'ordinanza o detenuti dal debitore presso la banca indicata nell'ordinanza, che superino l'importo specificato nell'ordinanza di sequestro conservativo, restano impregiudicati dall'attuazione dell'ordinanza (cfr. art. 24(5) Reg. OESC).

La questione non risulta affrontata da dottrina o giurisprudenza. Si potrebbe sostenere che il debitore possa agire in giudizio verso la banca per ottenere la condanna al pagamento delle somme su cui il sequestro è stato attuato, ma non indicate nell'ordinanza.



- ii. **Creditore.** Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento di una dichiarazione ai sensi dell'art. 25 Reg. OESC da cui emerga l'eccedenza delle somme sequestrate, il creditore presenta una richiesta di svincolo all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione (art. 27, par. 2, Reg. OESC).

Secondo la comunicazione ai sensi dell'art. 50(1)(e) Reg. OESC, la richiesta di svincolo deve essere depositata presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, che è il tribunale del luogo della sede legale o della succursale della banca ai sensi dell'art. 678 c.p.c. È da escludere che il tribunale possa procedere d'ufficio.

### 3. Limitazione o cessazione dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

- i. **Richiesta del debitore.** Su istanza del debitore all'autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione, l'esecuzione dell'OESC in tale Stato membro è limitata o cessata per i motivi elencati nell'art. 34(1) Reg. OESC o interrotta se è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione (art. 34(2) Reg. OESC).

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 152/2020, la competenza è del tribunale in cui il terzo debitore, ossia la banca, ha la sede.

Secondo un'opinione si applicherebbe l'art. 669-*duodecies* c.p.c., essendo il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo a decidere sulla contestazione del debitore <sup>(16)</sup>. Questa soluzione sembra compatibile con i mezzi di impugnazione della decisione indicati dalla comunicazione ai sensi dell'art. 50(1)(m) Reg. OESC.

La rappresentanza tecnica è sempre obbligatoria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 152/2020.

<sup>16</sup> E. D'Alessandro, *Riconoscimento, esecutività ed esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in Italia*, in F.C. Villata (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 316.



Gli importi del contributo unificato sono regolati dall'art. 13, comma 6-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002.

- ii. **Domanda congiunta.** Il debitore e il creditore possono, sulla base del fatto che hanno concordato la liquidazione del credito, chiedere congiuntamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione o, qualora il diritto nazionale lo preveda, all'autorità competente per l'esecuzione di tale Stato membro, la cessazione o la limitazione dell'esecuzione dell'ordinanza (art. 35(3) Reg. OESC).

Potrebbe essere possibile per il debitore proporre un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Si veda il precedente § (I)(D)(2)(iii).

#### 4. Adeguamento dell'esenzione degli importi

Il creditore può chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione di tale Stato membro, una modifica dell'esecuzione dell'OESC, consistente in un adeguamento dell'esenzione applicata in tale Stato membro ai sensi dell'art. 31 del Reg. 31 del Reg. OESC, in quanto sono già state applicate altre esenzioni per un importo sufficientemente elevato in relazione a uno o più conti mantenuti in uno o più altri Stati membri e quindi è opportuno un adeguamento (art. 35(4) Reg. OESC).

La procedura applicabile dovrebbe essere l'opposizione all'esecuzione disciplinata dagli artt. 615 ss. c.p.c., che introducono un procedimento ordinario, che sarà deciso con sentenza.

#### 5. Diritto di fornire garanzia in sostituzione del sequestro conservativo

**Cessazione dell'esecuzione ordinata nello Stato membro richiesto.** Su istanza del debitore, l'autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, l'autorità competente per l'esecuzione dello Stato membro dell'esecuzione può chiudere l'esecuzione dell'OESC nello Stato membro dell'esecuzione se il



debitore fornisce all'autorità giudiziaria o all'autorità competente una garanzia per l'importo conservato in tale Stato membro o una garanzia alternativa in una forma accettata dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l'autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo (art. 38(1) (b) Reg. OESC). La costituzione della garanzia sostitutiva al sequestro conservativo deve essere portata a conoscenza del creditore in conformità al diritto nazionale (art. 38(2) Reg. OESC).

Si veda il precedente § (I)(D)(4).

- i. **Svincolo somme ordinato nello Stato membro d'origine.** Nel caso in cui l'autorità giudiziaria che ha emesso l'OESC abbia ordinato lo svincolo somme sequestrate a fronte della garanzia fornita dal debitore (art. 38, par. 1, lett. a), Reg. OESC) (*cf.* § I, lett. D, par. 4, *supra*).

Si veda il precedente § (I)(D)(4).

## 6. Diritti di terzi

Il diritto di un terzo *di contestare l'esecuzione di un'OESC* è disciplinato dalla legge dello Stato membro di esecuzione (art. 39, par. 2, Reg. OESC).

Il rimedio concesso a un terzo per contestare l'esecuzione di una misura cautelare è discusso <sup>(17)</sup>. A seconda della teoria seguita, si potrebbe sostenere che il terzo può presentare un'istanza ai sensi dell'art. 669-*duodecies* c.p.c. al tribunale che ha emesso l'OESC, che deciderà con ordinanza a seguito di contraddittorio fra le parti, oppure che il terzo possa presentare una "opposizione di terzo all'esecuzione" ai sensi dell'art. 619 c.p.c., presentando un'istanza al giudice competente per l'esecuzione <sup>(18)</sup>.

<sup>17</sup> Per riferimenti sulla questione, si veda P. Potoschnig, *L'esecuzione dei sequestri*, in G. Tarzia, A. Saletti (a cura di), *Il processo cautelare*, Milano, 2015, 625 e seguenti.

<sup>18</sup> In questo secondo senso, E. D'Alessandro, *Riconoscimento, esecutività ed esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in Italia*, in F.C. Villata (a cura di), *La giurisprudenza*



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**  
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



---

*italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 325-326.